



Regolamento per la Costituzione e Gestione **Albo Fornitori**
per l'affidamento in economia di Lavori, forniture e servizi del Comitato Taormina Arte

Art. 1. Istituzione dell' Albo fornitori

1. Il Comitato Taormina Arte, nelle more della sua trasformazione giuridica in Fondazione, così come previsto dall'art. 35 L.r. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche, approva il presente Regolamento che:

- disciplina la costituzione e la gestione dell'*Albo fornitori* per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi;
- definisce i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e di aggiornamento dell'*Albo fornitori*.

2. Il Regolamento intende configurare l'elenco di operatori economici quale strumento idoneo a garantire l'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, come richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 125, comma 11) ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale del Comitato Taormina Arte.

3. Gli operatori economici sono iscritti nell'*Albo fornitori*, distinti per classi merceologiche. L'elenco - una volta compilato - è pubblicato sul sito web del Comitato Taormina Arte alla voce "*Albo fornitori*".

4. Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Comitato Taormina Arte possono inoltrare domanda d'iscrizione per via telematica.

Le domande devono pervenire alla casella Pec del Comitato Taormina Arte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web del Comitato Taormina Arte.

La modulistica necessaria per l'iscrizione è disponibile sul sito web del Comitato Taormina Arte alla voce "*Albo fornitori*".

L'incompletezza nelle informazioni dovute costituirà causa di non accettazione della richiesta di iscrizione all'Albo.

Art. 2. Campo di applicazione

L'*Albo fornitori* rappresenta un mero strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato ed è utilizzato per l'affidamento a mezzo procedura in economia, mediante cottimo fiduciario (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Art. 125, comma 11), di forniture e servizi.

Art.3. Procedura istituzione Albo fornitori

1. Ai fini dell'istituzione dell'*Albo fornitori*, è pubblicato apposito avviso sul sito web del Comitato Taormina Arte.

2. L'avviso riporta le seguenti indicazioni: termine di presentazione della domanda, classi merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici, responsabile del procedimento, ufficio di riferimento per informazioni.

3. Con la medesima domanda, può essere richiesta l'iscrizione a più classi merceologiche.

4. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, è data comunicazione di conferma di avvenuta iscrizione entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

La comunicazione è inviata tramite Pec del Comitato Taormina Arte.

5. L'ordine di iscrizione all'*Albo fornitori* per ciascuna classe merceologica, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso e completa della documentazione richiesta, è dato dalla data di iscrizione degli stessi.

Art. 4. Requisiti per l'iscrizione

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'*Albo fornitori* devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autodichiarazione :

- 1) possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCI.IAA per le categorie oggetto dell'iscrizione);
- 2) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 3) possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Il Comitato Taormina Arte ha facoltà di ammettere di diritto all'Albo quegli operatori economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia di natura economica che tecnologica.

2. Il Comitato Taormina Arte, ai sensi di legge, può:

- modificare e aggiornare il presente Regolamento ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l'elenco delle categorie merceologiche oggetto della qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all'Albo.

3. Il Comitato Taormina Arte può procedere ad eseguire verifiche in ordine al contenuto delle domande di iscrizione presentate dagli operatori economici.

In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità delle dichiarazioni rese, il Comitato Taormina Arte rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. L'atto di rigetto ha efficacia interdittiva annuale.

Art. 5. Gestione dell'Albo fornitori

1. Con cadenza annuale, nel mese di marzo, gli operatori economici già iscritti nell'elenco, su richiesta via Pec del Comitato Taormina Arte, sono tenuti a confermare e ad aggiornare, la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

2. Il primo aggiornamento sarà richiesto nel mese di marzo 2017.

3. Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo/organizzativo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione.

Art. 6. Selezione degli operatori economici dall'Albo fornitori

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori nella medesima classe merceologica vengono di regola selezionati per l'invito alle procedure con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione.

2. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti all'Albo per ciascuna classe sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici o ritenuto non

idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenza dal Responsabile del procedimento, lo stesso può integrare l'elenco degli operatori da invitare anche attraverso indagini di mercato.

3. L'iscrizione all'elenco non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione oggetto del presente Regolamento.

Art. 7. Cancellazione dall'Albo fornitori

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento di procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- per accertata carenza dei requisiti suddetti in occasione dell'eventuale verifica in capo all'affidatario o della verifica a campione;
- quando l'operatore economico iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione contrattuali o in errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- per mancata presentazione di offerte dopo n. 3 inviti consecutivi.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

2. Nei casi previsti al punto 1, il Responsabile del procedimento dà comunicazione all'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di tre giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Trascorsi sette giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del procedimento, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, si pronuncia in merito, mediante atto motivato, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

3. L'atto di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il Responsabile del procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

Art. 8. Tutela della privacy

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali e sensibili acquisiti per la registrazione all'Albo sono trattati tutelando tutti i diritti, in modo lecito, con correttezza e trasparenza. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

È facoltà del Comitato Taormina Arte rendere pubblico l'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo fornitori.

Art. 9. Codice etico e Modello 231/2001

Il Comitato Taormina Arte osserva il Codice Etico e il Modello 231/2001 che saranno pubblicati sul sito web del Comitato Taormina Arte.

Gli operatori si impegnano per conto proprio e di tutti i soggetti che collaborano e/o dipendono da essi ad osservarne le disposizioni ed i principi in esso stabiliti, con la consapevolezza che la violazione delle suddette prescrizioni comporterà la cancellazione dall'Albo e la risoluzione di eventuali contratti in essere.

Art. 10. Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento approvato entra in vigore da gennaio 2016.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

